



Sicurezza e riforma dello sport: Il convegno di Vercelli traccia la rotta per le Società Dilettantistiche

1. Contesto Istituzionale, finalità del convegno e rilevanza del settore

Vercelli si è trasformata per quattro giorni nella capitale dello sport piemontese, ospitando presso i padiglioni di Vercelli Fiere un'importante iniziativa organizzata dal CONI. L'obiettivo della manifestazione è stato quello di promuovere le discipline di tutte le federazioni e, soprattutto, di affrontare tematiche cruciali per la sopravvivenza e la gestione delle società sportive del territorio. La crescente complessità del quadro normativo che disciplina la gestione degli impianti e il lavoro sportivo pone le associazioni dilettantistiche di fronte a un bivio strategico: adeguarsi o soccombere sotto il peso di nuove e inderogabili responsabilità. In questo scenario, il convegno organizzato dalla FIGC non è stato un mero evento formativo, ma una sessione di orientamento indispensabile per navigare un panorama giuridico denso di insidie. La finalità è stata quella di creare un'occasione di dialogo tra società sportive, federazioni ed enti pubblici per affrontare le sfide imposte da un sistema in profonda trasformazione.

In una cornice poliedrica, che ha incluso anche una camminata a favore dell'AIRC e seminari sulla fiscalità, il fulcro dell'evento è stato il convegno dedicato alla **sicurezza degli impianti sportivi** alla luce della nuova **riforma dello sport**. Un momento formativo essenziale che ha riunito dirigenti, presidenti di società e professionisti per fare chiarezza su un quadro normativo complesso e denso di responsabilità per il mondo dilettantistico. Quella che un tempo poteva essere considerata

un'attività animata da un "fascino romantico" e da pura passione si è evoluta in una professione complessa, soggetta a un quadro normativo sempre più articolato.

I saluti istituzionali hanno unanimemente sottolineato l'importanza dell'iniziativa, esprimendo un sentito ringraziamento agli organizzatori e ai partner, tra cui Vercelli Fiere. I rappresentanti del CONI, della FIGC, delle istituzioni regionali e delle amministrazioni locali hanno evidenziato come il convegno rappresenti un supporto concreto per le società sportive, chiamate a recepire e implementare le significative novità introdotte dai decreti legislativi **36 e 38 del 2021**, che hanno profondamente ridisegnato il quadro giuridico del settore.

L'urgenza di tale approfondimento è giustificata dalla rilevanza strategica del sistema sportivo italiano. Con circa **17 milioni di utenti** a livello nazionale e **7.600 società sportive** attive solo in Piemonte (parliamo di 7.600 realtà solo in Piemonte) e di un settore che incide per l'**1,7%** del PIL nazionale, il settore rappresenta una componente fondamentale del tessuto sociale ed economico del Paese. L'incidenza sul Prodotto Interno Lordo, stimata tra l'**1,7%** (escludendo l'indotto pubblicitario) e il **3,8%** (includendolo), conferma che lo sport è un comparto strutturato che esige una governance attenta, normative chiare e percorsi formativi continui per garantire la sostenibilità e la tutela di tutti i suoi attori. Per le migliaia di società che costituiscono la spina dorsale dello sport in Italia, la sicurezza e la conformità alle normative non sono più opzioni, ma imperativi categorici. Garantire un ambiente sicuro per atleti, collaboratori e dirigenti è diventato un dovere primario, la cui negligenza può comportare conseguenze gravissime.

La presenza istituzionale ha enfatizzato l'organizzazione del **Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta della FIGC**. Il Presidente Foschia ha rimarcato l'impegno costante del Comitato nel fornire linee guida e supporto alle associazioni dilettantistiche, in un momento in cui l'evoluzione del quadro normativo richiede un'azione rigorosa e una governance attenta. L'operato del Comitato Regionale è essenziale per accompagnare le realtà del territorio verso una maggiore professionalizzazione e per garantire che la passione del mondo sportivo sia sostenuta da competenze e risorse adeguate, fondamentali per la sostenibilità del sistema.

2. Il nuovo quadro normativo e la riforma del lavoro sportivo

Comprendere la portata delle recenti riforme è un passaggio strategico fondamentale per chiunque operi nel settore sportivo. Le normative hanno ridefinito le fondamenta del lavoro sportivo e della gestione degli impianti, introducendo un quadro di riferimento che, seppur complesso, mira a una maggiore professionalizzazione e tutela. Questo processo impone ai gestori l'assunzione di nuove e più stringenti responsabilità, rendendo indispensabile un'analisi puntuale delle implicazioni operative.

2.1. Dall'Articolo 67 alla figura del lavoratore sportivo

Comprendere la portata del **Decreto Legislativo 36/2021**, la cosiddetta **riforma del lavoro**

sportivo, è il primo passo strategico per qualsiasi associazione. L'intervento dell'Avv. Paolo Rendina ha chiarito come la riforma abbia segnato un punto di svolta con l'istituzionalizzazione della figura del **lavoratore sportivo**. Si è passati da un sistema basato su collaboratori volontari che percepivano rimborsi forfettari (ex art. 67 del TUIR) all'istituzionalizzazione di una vera e propria figura professionale.

Questo cambiamento normativo, atteso da tempo, ha reso necessario un inquadramento contrattuale formale, superando la precarietà e l'ambiguità dei preesistenti rimborsi forfettari. Tale cambiamento ha attivato una vigilanza molto più attenta da parte degli istituti preposti (INPS, INAIL), che hanno iniziato a monitorare il settore per comprenderne le dinamiche interne e garantirne la conformità. Questa scelta del legislatore è nata da una duplice presa di coscienza: da un lato, la necessità di prevenire una giurisprudenza sempre più incline a riqualificare d'ufficio queste collaborazioni come lavoro subordinato; dall'altro, il riconoscimento, emerso con forza durante la pandemia, dell'importanza economica e sociale del settore.

Questo riconoscimento formale come **"lavoratore"** non è una modifica puramente fiscale; esso innesca automaticamente l'applicazione dell'intero *corpus* di leggi sulla salute e sicurezza sul lavoro (**Testo Unico 81/2008**), i cui obblighi specifici sono stati dettagliati dagli esperti dell'ASL. Un collaboratore riconosciuto come lavoratore ha il diritto di **"tornare a casa sano"**, e il gestore ha il dovere di garantirlo.

2.2. La sfida della "promiscuità dei ruoli"

Una delle questioni più delicate sollevate dall'Avvocato Rendina (e emersa con forza durante il convegno) è quella della **"promiscuità dei ruoli"**. Nella realtà delle società dilettantistiche, è comune che l'allenatore svolga anche mansioni di segreteria, accolga i genitori o accompagni i ragazzi. Questa prassi, dettata da necessità operative e risorse limitate, richiede un'attenta valutazione preventiva da parte dei consigli direttivi per definire con chiarezza mansioni e responsabilità, evitando sovrapposizioni rischiose.

Questa realtà operativa, endemica nel dilettantismo, non è solo una questione contrattuale ma si traduce in una mappatura dei rischi esponenzialmente più complessa, poiché le responsabilità per la sicurezza si sovrappongono e si confondono. Un allenatore sul campo è esposto a certi pericoli; un impiegato in segreteria ad altri (postura, videoterminale). Quando una sola persona svolge entrambe le mansioni, i rischi si sommano e devono essere mappati e gestiti in modo specifico. Ignorare questa complessità significa lasciare scoperte aree di potenziale pericolo che impattano sulla sicurezza della persona e sulla responsabilità della società. Diventa quindi cruciale, prima ancora dell'inquadramento contrattuale, che il consiglio direttivo analizzi e definisca con precisione i ruoli e le mansioni.

Il concetto fondamentale è che il **lavoratore sportivo** non è più solo un collaboratore che riceve

un compenso, ma una persona da tutelare, con il diritto costituzionalmente garantito a operare in un ambiente sicuro e a ricevere una retribuzione adeguata.

Dalla discussione sono emersi tre principi cardine che devono guidare la gestione del rapporto con il lavoratore sportivo:

- **dignità e tutela:** al lavoratore deve essere garantito non solo un compenso adeguato, ma anche il diritto fondamentale di operare in un ambiente di lavoro salubre e sicuro.
- **Appartenenza alla squadra:** il collaboratore non è un mero prestatore d'opera, ma una parte integrante del progetto associativo, con cui condivide finalità e valori.
- **Qualifiche e giustizia sportiva:** in quanto tesserato, il lavoratore deve possedere le qualifiche tecniche richieste dalla disciplina e, al contempo, è soggetto alle norme e alla giurisdizione della giustizia sportiva.

2.3. La gestione degli impianti e normative frammentate

La criticità del quadro legislativo sulla gestione degli impianti non è una semplice lacuna, ma il risultato — come sottolineato nel convegno — di un processo di riforma nato da dinamiche conflittuali piuttosto che collaborative tra mondo politico e sportivo. L'assenza, a distanza di anni, del **regolamento unico per l'impiantistica** previsto dal D. lgs. 38/2021 costringe i gestori a operare in un limbo giuridico, ancorati a normative obsolete (D.M. 1996) e al principio vago della "**regola d'arte**", che scarica interamente sul gestore l'onere interpretativo e la conseguente responsabilità legale.

Particolare attenzione è stata dedicata alle procedure di affidamento, con un focus sull'articolo 5 della riforma, che introduce una modalità di **affidamento diretto**. Sebbene questa procedura possa apparire "più veloce", essa non costituisce una semplificazione degli oneri. Al contrario, come è stato sagacemente riassunto dal principio "da grandi poteri derivano grandi responsabilità", l'affidamento diretto impone una pianificazione estremamente rigorosa, richiedendo un progetto dettagliato con cronoprogramma e adeguate garanzie fideiussorie.

3. La gestione pratica della sicurezza: prevenzione e obblighi operativi

La sicurezza non è più un concetto astratto, ma un insieme di obblighi concreti e verificabili. Un elemento strategico di discontinuità, emerso con forza dagli interventi dei rappresentanti dello SPRESAL, è il mutamento del ruolo dell'autorità di controllo: da organo meramente sanzionatorio a partner consulenziale. L'approccio delle istituzioni, come sottolineato dal Dott. Roberto Testi, direttore del dipartimento di prevenzione ASL TO3, è cambiato: l'ente si pone oggi non solo come organo sanzionatorio ma anche come figura di **consulenza** per aiutare le società ad adeguarsi. Questa evoluzione rappresenta un'opportunità per le società, che possono e devono instaurare un dialogo proattivo con gli enti per costruire percorsi di adeguamento condivisi, anziché subire passivamente le ispezioni. L'approccio alla sicurezza, quindi, deve essere proattivo e basato sulla

prevenzione, poiché la responsabilità della valutazione dei rischi ricade interamente e senza deroghe sul gestore dell'impianto.

L'unica strategia efficace per tutelare atleti, collaboratori e dirigenti è un approccio proattivo alla sicurezza, basato su un principio riassumibile nella celebre frase dell'avvocato Filosa: "se me lo dicevi prima". Occorre, cioè, "**pensarci prima**". La valutazione preventiva del rischio non è un adempimento burocratico da archiviare, ma il fondamento di una cultura della sicurezza che deve permeare ogni decisione. È un esercizio di pianificazione: bisogna prevedere cosa potrebbe andare storto per poterlo prevenire attivamente.

3.1. Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Il **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)**, o manuale di autocontrollo, è l'atto formale attraverso cui il gestore dell'impianto sportivo o il datore di lavoro, analizza, valuta e pianifica le misure di prevenzione per tutti i rischi presenti. Ai sensi del D. lgs. 81/2008, è un **obbligo** del gestore valutare tutti i rischi presenti nella propria struttura. È il primo documento richiesto, essenziale per mappare, analizzare e prevenire tutti i rischi presenti nell'impianto. Come spiegato dal Dott. Zacco, è paragonabile a "patente e libretto" durante un controllo stradale. È la prova tangibile di aver adottato un approccio sistematico di autocontrollo. Gli organi di vigilanza (ASL) non verificano solo la presenza del documento, ma ne controllano la congruità, ovvero se la valutazione è completa, realistica e adeguata ai rischi specifici dell'impianto.

Un esempio pratico discusso riguarda la gestione di un semplice distributore automatico, per cui è necessario valutare rischi specifici come ustioni da liquidi bollenti o problematiche igienico-sanitarie.

3.2. Aree Critiche di Ispezione e Checklist Operativa

Dall'esperienza dei tecnici della prevenzione sono emerse alcune non conformità particolarmente frequenti durante le ispezioni. Gli interventi del Dott. Testi e del Dott. Zacco hanno distillato i punti di controllo più critici che ogni gestore deve considerare prioritari:

- **manutenzione delle attrezzature:** un punto critico ricorrente è la mancata messa in sicurezza delle attrezzature mobili. Le **porte da calcetto** (l'esempio più tragico e ricorrente è quello delle porte da calcetto mobili), ad esempio, devono essere **sempre fissate solidamente a terra** per evitare ribaltamenti fatali, seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate nel manuale d'uso e manutenzione fornito dal costruttore. Ogni attrezzo deve essere gestito secondo il manuale del costruttore.
- **Vie di fuga e prevenzione incendi:** le **uscite di sicurezza** devono essere sempre mantenute libere da ostacoli, segnalate e perfettamente funzionanti. Parallelamente, è fondamentale garantire la **manutenzione periodica e documentata degli estintori**, che devono essere sempre efficienti e pronti all'uso.

- **Sicurezza strutturale:** è necessario verificare la conformità e l'integrità di elementi strutturali come parapetti, coperture e mancorrenti per prevenire il rischio di cadute dall'alto o altri incidenti legati a carenze strutturali.
- **Certificato di idoneità sportiva:** è obbligatorio richiederlo a **chiunque** frequenti l'impianto, inclusi gli utenti occasionali non tesserati, anche a chi affitta un campo per una singola partita o partecipa a una "prova". Il gestore dell'impianto ha la responsabilità diretta e ineludibile di accertare l'idoneità fisica di chiunque utilizzi la struttura.
- **Defibrillatore (DAE):** l'obbligo non è solo averlo, ma garantirne l'efficacia. Una gestione corretta si fonda su tre requisiti essenziali:
 - **accessibilità:** il DAE non deve essere chiuso a chiave in segreteria. Deve essere immediatamente disponibile. La finestra temporale per un intervento efficace in caso di arresto cardiaco è di soli 3-4 minuti. Ogni minuto di ritardo nell'intervento riduce del **10%** le possibilità di sopravvivenza.
 - **Formazione:** il personale presente nell'impianto (allenatori, istruttori, dirigenti) deve essere formato tramite corsi certificati **BLSD** (Basic Life Support and Defibrillation) per essere in grado di utilizzarlo correttamente. Durante gli orari di apertura, deve essere sempre presente personale formato.
 - **Manutenzione:** deve essere regolarmente mantenuto e perfettamente funzionante.
 - **Responsabilità Condivisa:** è stato chiarito che in caso di affitto dell'impianto, la responsabilità è **condivisa e solidale** tra il gestore della struttura e la società sportiva ospite, che deve verificare la presenza e l'efficienza del dispositivo e la disponibilità di personale formato. Sebbene l'operatore laico che utilizza il DAE non assuma una "posizione di garanzia" penale per l'esito del suo intervento, la responsabilità per la mancata presenza, la scarsa manutenzione o l'inaccessibilità del defibrillatore ricade interamente sul gestore dell'impianto.

4. Analisi della responsabilità legale del gestore

La mancata osservanza di questi obblighi operativi apre la porta a gravi conseguenze legali. La gestione di un impianto sportivo comporta l'assunzione di un complesso spettro di responsabilità. La comprensione delle diverse tipologie — civile, penale e amministrativa — è un presupposto indispensabile per una corretta mappatura dei rischi e per l'adozione di misure preventive adeguate.

4.1. La responsabilità civile: danni a persone e cose

L'avvocato Stefano Comellini ha illustrato il concetto cruciale di **posizione di garanzia**: il principio

giuridico secondo cui **"non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo"**. Questo pone il gestore al centro di un complesso sistema di doveri.

La responsabilità civile si manifesta in diverse forme, a seconda della natura del rapporto tra il danneggiato e l'ente gestore:

- **contrattuale**: si configura quando esiste un rapporto diretto, come nel caso dello spettatore pagante o dell'atleta iscritto a un corso, i quali hanno diritto alla sicurezza.
- **Extracontrattuale (art. 2043 c.c.)**: riguarda i danni cagionati a terzi senza un legame contrattuale, come uno spettatore non pagante che si infortuna a causa di una tribuna non a norma.
- **Da cose in custodia (art. 2051 c.c.)**: è una forma di responsabilità presunta particolarmente gravosa. Il gestore è presunto colpevole e risponde per qualsiasi danno causato da difetti dell'impianto (es. un palo della luce che cade, una buca nel terreno), a meno che non riesca a provare il **"caso fortuito"** (un evento imprevedibile, inevitabile e completamente esterno alla sfera di controllo del gestore).

4.2. Responsabilità penale e limiti dell'omologazione

La responsabilità penale riguarda i casi più gravi come l'omicidio colposo e le lesioni, spesso direttamente collegati alla violazione delle norme di sicurezza. Il cardine della responsabilità penale del gestore è il concetto di **"posizione di garanzia"** (art. 40 Codice Penale). Avendo l'obbligo giuridico di garantire la sicurezza di chi frequenta l'impianto, il gestore è chiamato a rispondere penalmente per gli eventi lesivi che avrebbe potuto e dovuto impedire. L'esempio classico è la caduta di una porta da calcio non ancorata che causa la morte di un ragazzo, caso in cui il gestore risponde di omicidio colposo.

L'**omologazione del campo** da parte della federazione di competenza **non costituisce uno scudo legale per il gestore**. Il caso del calciatore **Giampà**, infortunatosi gravemente contro un cartellone pubblicitario tecnicamente autorizzato, è emblematico. Sebbene il posizionamento del cartellone rispettasse le norme federali (**conformità procedurale**), la sua specifica conformazione a alette metalliche rotanti lo rendeva intrinsecamente pericoloso. L'omologa attesta l'idoneità generica all'attività agonistica, ma non esonera il gestore dall'obbligo di una **valutazione concreta e quotidiana dei rischi specifici** presenti nell'impianto. La responsabilità ricade sul gestore, che avrebbe dovuto identificare e neutralizzare quel rischio specifico.

4.3. La responsabilità condivisa e l'inutilità delle liberatorie

- **Responsabilità condivisa del Consiglio Direttivo**: è un errore comune pensare che la responsabilità ricada solo sul Presidente. Essa si estende a tutto il **Consiglio Direttivo**, in quanto organo collegiale. Per questo, un consigliere che dissenta da una decisione potenzialmente rischiosa (es. rinviare una spesa per la sicurezza) deve

assicurarsi che il suo parere contrario venga **messo a verbale**. Quel verbale diventerà un documento essenziale per tutelare la propria posizione in caso di contenzioso.

- **Rapporto Proprietario/Gestore:** è stato chiarito che la linea di responsabilità tra il proprietario dell'impianto (spesso un Comune) e il gestore è netta: sebbene la convenzione definisca gli oneri di manutenzione, di fronte a un pericolo palese (es. una recinzione fatiscente), il gestore ha il dovere di effettuare una valutazione specifica e concreta dei rischi e ha l'obbligo superiore di eliminare il pericolo. Sebbene la convenzione definisca gli oneri di manutenzione, il gestore non può semplicemente incolpare il proprietario per un rischio noto, avendo un dovere superiore di eliminare il pericolo. Il gestore ha l'obbligo immediato di mettere in sicurezza l'area (es. transennandola e vietandone l'accesso). Solo dopo aver eliminato il rischio imminente, si potrà affrontare la questione contrattuale su chi debba sostenere la spesa per la riparazione, rivalendosi eventualmente sul proprietario. Non è ammissibile svolgere consapevolmente attività in un'area non sicura.
- **Inefficacia degli scarichi di responsabilità:** L'Avvocato Comellini ha smontato una prassi diffusa: i cosiddetti "**scarichi di responsabilità**" o liberatorie firmate dagli utenti sono "**assolutamente inutili**" e, legalmente, "**valgono la carta su cui sono scritti**", non offrendo alcuna protezione al gestore. Il diritto alla salute e all'integrità fisica è un diritto indisponibile della persona e non può essere oggetto di rinuncia preventiva.

5. Sfide aperte, raccomandazioni finali e domande dal campo

Le pesanti responsabilità discusse evidenziano la necessità di un approccio rigoroso e consapevole. Il convegno ha efficacemente messo in luce non solo la complessità del quadro normativo, ma anche le sfide strutturali che il mondo dello sport dilettantistico si trova ad affrontare. Il dibattito finale ha fatto emergere una chiara consapevolezza delle difficoltà operative, ma anche la volontà di intraprendere un percorso virtuoso verso una maggiore cultura della sicurezza.

Il divario di competenze e risorse è un tema critico: la principale preoccupazione manifestata dai partecipanti riguarda la cronica carenza di competenze tecniche e risorse economiche nelle associazioni per adempiere a tutti gli obblighi. Questa vulnerabilità strutturale impatta ogni aspetto: dalla capacità di navigare normative frammentate e redigere un DVR legalmente solido, fino alla sostenibilità dei costi per la formazione e la manutenzione del DAE.

Pertanto, l'adozione di una radicata "**cultura della sicurezza**" cessa di essere una mera esortazione etica per configurarsi come un prerequisito di sostenibilità operativa e legale. Il mondo dello sport dilettantistico è a un bivio. Deve abbandonare l'improvvisazione e abbracciare una cultura della sicurezza, della programmazione e della gestione professionale. La risposta a quella domanda non risiede in un singolo consulente, ma nella capacità di fare sistema tra società, federazioni ed enti locali per costruire un modello finalmente sostenibile.

Domande dal campo: risposte degli esperti

Questa sezione raccoglie le domande più significative poste dai dirigenti, offrendo risposte chiare e dirette basate sugli interventi degli esperti.

Domanda: Se un impianto viene affittato a più società, di chi è la responsabilità per la presenza e la manutenzione del defibrillatore (DAE)?

Risposta: La responsabilità è condivisa e solidale. Sia il gestore principale dell'impianto, sia il presidente dell'associazione che lo utilizza in quel momento, hanno il dovere di assicurarsi della presenza, del funzionamento e della disponibilità di personale formato. L'associazione che affitta l'impianto, anche solo per un'ora, deve verificare queste condizioni prima di iniziare l'attività.

Domanda: In un impianto in concessione, dove finisce la responsabilità del proprietario (es. Comune) e dove inizia quella del gestore (la società sportiva)?

Risposta: La sicurezza degli utenti viene sempre prima di quanto stabilito nel contratto di concessione. Sebbene la ripartizione dei compiti di manutenzione sia definita nel contratto, di fronte a un pericolo palese (es. una recinzione fatiscente), il gestore ha l'obbligo immediato di mettere in sicurezza l'area (es. transennandola e vietandone l'accesso). Solo dopo aver eliminato il rischio imminente, si potrà affrontare la questione contrattuale su chi debba sostenere la spesa per la riparazione, rivalendosi eventualmente sul proprietario. Non è ammissibile svolgere consapevolmente attività in un'area non sicura.

Domanda: Spesso le società dilettantistiche non hanno le competenze tecniche per redigere un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). A chi possono rivolgersi?

Risposta: La prima risorsa è la formazione. È fondamentale partecipare ai corsi organizzati da CONI, Federazioni ed Enti di Promozione. Qualora le competenze interne non fossero sufficienti, è necessario e opportuno avvalersi di professionisti e consulenti esterni specializzati in sicurezza degli impianti sportivi e sul lavoro.

Domanda: È necessario richiedere il certificato medico a un non tesserato che viene solo per una prova o per affittare un campo per un'ora?

Risposta: Sì, senza eccezioni. La responsabilità legale di verificare l'idoneità fisica ricade sul gestore dell'impianto per chiunque svolga attività sportiva nella struttura, indipendentemente dal tesseramento o dalla durata. Si ribadisce con forza che le liberatorie ("scarico di responsabilità") non hanno alcuna validità legale per esonerare la società da eventuali responsabilità.

Domanda: Secondo la Riforma dello Sport, quali implicazioni ha la formalizzazione del "lavoratore sportivo" per le società sportive?

Risposta: Comporta l'applicazione delle normative sulla sicurezza sul lavoro, come il D. lgs. 81/2008, e la necessità di un inquadramento contrattuale corretto.

Domanda: Cosa si intende con "promiscuità dei ruoli" all'interno di una società sportiva e perché è un tema delicato?

Risposta: Si intende la situazione in cui un lavoratore (es. allenatore) svolge anche altre mansioni (es. amministrative), richiedendo un'attenta valutazione dei rischi specifici per ogni ruolo.

Domanda: Il Decreto Legislativo 81/2008 sulla sicurezza sul lavoro si applica solo ai lavoratori retribuiti in un impianto sportivo?

Risposta: No, prevede che le medesime tutele per la sicurezza riservate ai lavoratori debbano essere garantite anche ai frequentatori dell'impianto.

Domanda: Qual è il documento fondamentale che il gestore di un impianto sportivo deve redigere per la valutazione dei rischi?

Risposta: Il **DVR**, ovvero il Documento di Valutazione dei Rischi.

Domanda: Per quale motivo un gestore di un impianto non può ignorare la sicurezza di elementi come le porte da calcio, calcio ridotto o calcetto?

Risposta: Perché devono essere fissate solidamente a terra secondo le istruzioni del costruttore per prevenire il rischio di ribaltamento e infortuni gravi.

Domanda: Cosa deve garantire il gestore di un impianto riguardo alle uscite di sicurezza?

Risposta: Deve garantirne la presenza, l'efficienza e la costante accessibilità, assicurandosi che non siano bloccate o ostruite.

Domanda: Oltre alla presenza di estintori, quale obbligo correlato alla prevenzione incendi è fondamentale per il gestore?

Risposta: L'obbligo di effettuare la **manutenzione periodica** e la verifica di efficienza degli estintori stessi.

Domanda: Dove deve essere collocato il defibrillatore (DAE) all'interno di un impianto sportivo per essere considerato efficace?

Risposta: Deve essere collocato in un **luogo facilmente accessibile e a portata di mano**, non chiuso a chiave in un ufficio, per consentire un intervento entro pochissimi minuti.

Domanda: Secondo le linee guida internazionali, ogni minuto che passa dall'arresto cardiaco senza defibrillazione, di quanto diminuisce la probabilità di recupero?

Risposta: La probabilità di recupero senza danni diminuisce del **10%** per ogni minuto che passa.

Domanda: L'operatore che utilizza il DAE assume una "posizione di garanzia" legalmente vincolante?

Risposta: No, la legge stabilisce che l'operatore DAE **non è in posizione di garanzia**, per incoraggiarne l'uso senza timore di responsabilità penali.

Domanda: Se l'operatore DAE non è in posizione di garanzia, chi è il soggetto legalmente responsabile per la mancata disponibilità del defibrillatore?

Risposta: La posizione di garanzia ricade sul **gestore dell'impianto**, che ha l'obbligo di rendere disponibile e funzionante il DAE.

Domanda: Cosa prevede l'articolo 2051 del Codice Civile riguardo la responsabilità per danno da cose in custodia?

Risposta: Prevede una **presunzione di responsabilità** a carico del custode (il gestore dell'impianto) per i danni causati da carenze della struttura, a meno che non si provi il caso fortuito.

Domanda: Il gestore di un impianto sportivo è responsabile per i danni causati dalle cose in custodia a meno che non provi il _____?

Risposta: **Caso fortuito**

Domanda: Fornisci un esempio di "caso fortuito" che potrebbe esonerare un gestore dalla responsabilità per danni secondo l'art. 2051 c.c.

Risposta: Un evento imprevedibile e inevitabile, come una scossa sismica che causa il crollo di una struttura o un incidente stradale esterno che proietta un'auto nell'impianto.

Domanda: L'omologazione del campo di gioco da parte della federazione è sufficiente a escludere la responsabilità del gestore per la sicurezza?

Risposta: No, l'omologa attesta l'idoneità per l'attività agonistica ma **non esime il gestore** dall'obbligo di curare quotidianamente la sicurezza e valutare i rischi concreti.

Domanda: Che cos'è la "posizione di garanzia" nel contesto della responsabilità penale del gestore di un impianto?

Risposta: È l'obbligo giuridico, derivante dalla legge, di **impedire che si verifichino eventi lesivi**, la cui violazione equivale a cagionarli (art. 40, c.2 Codice Penale).

Domanda: Qual è uno degli esempi più classici di responsabilità penale del gestore per omicidio colposo in un campo di calcio?

Risposta: L'infortunio di una persona causata dalla **caduta di una porta da calcio non correttamente ancorata al suolo**.

Domanda: In una società sportiva con un consiglio direttivo, su chi ricade la responsabilità per la sicurezza dell'impianto?

Risposta: La responsabilità si distribuisce su **tutto il consiglio direttivo**, a meno che un consigliere non metta a verbale il proprio dissenso motivato rispetto a una decisione rischiosa.

Domanda: Uno "scarico di responsabilità" firmato da un genitore per far allenare un figlio senza certificato medico ha validità legale?

Risposta: **No**, è assolutamente inutile e non ha alcuna validità legale, poiché non si può disporre del proprio diritto alla salute.

Domanda: Se un atleta possiede un certificato medico per un'altra disciplina (es. nuoto), può essere considerato valido per iniziare a praticare calcio?

Risposta: No, ogni disciplina sportiva richiede una **certificazione medica specifica**, con requisiti e validità differenti.

Domanda: In caso di concessione di un impianto pubblico, chi ha l'obbligo di fornire al gestore le certificazioni di sicurezza della struttura?

Risposta: L'**ente pubblico proprietario** ha l'obbligo di fornire al gestore tutte le certificazioni che attestano la conformità e la sicurezza dell'impianto, a meno che nell'ambito della concessione non sia espressamente previsto che in fase di ristrutturazione il concessionario ha l'obbligo di messa a norma.

Domanda: Se la rete di recinzione di un campo è pericolosa, ma la sua sostituzione spetta per contratto al proprietario (es. Comune), il gestore può ignorare il problema?

Risposta: No, il gestore ha comunque un **obbligo di eliminazione del rischio** e deve agire per mettere in sicurezza l'area, potendosi poi rivalere sul proprietario.

Domanda: Che cos'è il "rischio consentito" in ambito sportivo?

Risposta: È il livello di rischio **insito nella pratica** di una specifica disciplina sportiva, accettato

dall'atleta, che non è riconducibile a una carenza di sicurezza dell'impianto. Ad esempio, un infortunio dovuto a uno scontro di gioco con una porta regolarmente ancorata rientra nel rischio consentito e non comporta responsabilità per il gestore.

Domanda: Quale figura professionale, secondo il D. lgs. 36/2021, è definita come lavoratore subordinato nel sistema sportivo?

Risposta: La figura del **Co.co.co. amministrativo-gestionale** è riconosciuta come lavoratore che può essere inquadrato come subordinato nel sistema sportivo.

Domanda: Quale principio fondamentale valuta un magistrato per stabilire la colpa in caso di incidente sportivo?

Risposta: Il magistrato valuta se sia stato fatto **tutto il possibile per prevedere e prevenire** l'evento avverso.

Domanda: Oltre agli infortuni, quale altro tipo di danno alla salute del lavoratore deve essere prevenuto, che si sviluppa nel tempo?

Risposta: Le **malattie professionali**, come quelle derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi.

Domanda: A quale normativa obsoleta, ma ancora parzialmente in vigore, si deve fare riferimento per la costruzione e gestione degli impianti sportivi in attesa del regolamento unico?

Risposta: Al **decreto ministeriale del 1996**.

Domanda: In una polisportiva che gestisce un complesso con più impianti (es. calcio e tennis), come si può gestire la ripartizione delle responsabilità?

Risposta: È opportuno creare un sistema di **deleghe attente** all'interno dell'organo gestorio, che ripartisca le responsabilità specifiche per ogni settore dell'impianto.

Domanda: Verso quale soggetto il gestore dell'impianto ha una responsabilità di tipo contrattuale?

Risposta: Verso lo **spettatore pagante**, il lavoratore subordinato o chi paga per un corso di avviamento a una disciplina.

Domanda: Nei confronti di uno spettatore non pagante che si infortuna a causa di una tribuna non a norma, che tipo di responsabilità ha il gestore?

Risposta: Una **responsabilità extracontrattuale**, basata sul principio generale del 'neminem laedere' (art. 2043 del codice civile).

Domanda: Qual è il ruolo del medico competente nei confronti dei dipendenti di una società sportiva?

Risposta: Valuta l'**idoneità** dei dipendenti a svolgere specifiche mansioni (es. movimentazione carichi) e verifica che abbiano ricevuto adeguata formazione sui rischi.

Domanda: Anche i distributori automatici di bevande e snack presenti in un impianto sono soggetti a obblighi di sicurezza?

Risposta: **Sì**, richiedono un **autocontrollo** per prevenire rischi come le ustioni da liquidi bollenti o la contaminazione degli alimenti.

Domanda: Nel caso di un infortunio sul lavoro, l'onere della prova in ambito penale è spesso percepito come invertito. Cosa significa?

Risposta: Significa che è l'indagato (es. il datore di lavoro) a dover **dimostrare** di aver adottato tutte le misure possibili per prevenire l'incidente.

Domanda: Cosa ha evidenziato il caso del calciatore Giampà, infortunatosi contro un cartellone pubblicitario a norma?

Risposta: Ha evidenziato che la conformità a una norma generica **non esime il gestore dalla responsabilità** di valutare la pericolosità specifica e concreta di un elemento dell'impianto.

Domanda: Quale ente pubblico, secondo i relatori, si propone di agire come consulente per le società sportive per aiutarle ad adeguarsi alle normative sulla sicurezza?

Risposta: L'**Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte**, tramite le ASL e i dipartimenti di prevenzione. Questo potrà altresì avvenire attraverso un progetto di comunicazione che è in via di progettazione in collaborazione con il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta.

Domanda: Qual è il primo controllo che effettua l'ASL quando ispeziona un impianto sportivo?

Risposta: La verifica della presenza del **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)** o di un manuale di autocontrollo equivalente.

Domanda: La nuova normativa sul lavoro sportivo incide in modo diverso a seconda della dimensione della società?

Risposta: No, attualmente la normativa incide in modo rilevante **senza distinguere** tra macro società e piccole società sportive, creando difficoltà per queste ultime.

Domanda: Qual è la differenza fondamentale tra l'approccio alla sicurezza del vecchio D. lgs. 626 e il nuovo D. lgs. 81/2008?

Risposta: Il D. lgs. 81/2008 sposta l'onere sul datore di lavoro, che deve **autonomamente valutare i rischi** della propria attività (DVR), mentre prima l'ASL indicava cosa fare.

Domanda: Quale articolo della legge delega sulla Riforma dello Sport (86/2019) riguarda il lavoro sportivo?

Risposta: L'**articolo 36** del successivo D. lgs. 36/2021 tratta specificamente del lavoro sportivo.

Domanda: Perché è importante che ogni attrezzatura sportiva (es. canestri, porte) sia corredata dal suo manuale d'uso e manutenzione?

Risposta: Perché il manuale contiene le **istruzioni vincolanti del costruttore** per un'installazione e un uso in sicurezza, che il gestore è tenuto a seguire.

Domanda: Il gestore di un impianto sportivo ha la responsabilità di verificare l'idoneità sportiva solo dei propri tesserati?

Risposta: **No**, deve accertare l'idoneità fisica di **chiunque utilizzi l'impianto**, anche per un noleggio occasionale del campo.